

REGOLAMENTO

per l'organizzazione dei mercati del bestiame ovino e caprino

1. Principio

Il presente REGOLAMENTO si fonda sugli statuti della Commissione Mercati Bestiame Ticino, istituita dall'Unione Contadini Ticinesi (UCT) l'8 novembre 1994, sul Regolamento cantonale sull'agricoltura del 23 dicembre 2003, sulle Disposizioni concernenti i mercati, le esposizioni e il trasporto degli animali del 21 marzo 2011 dell'Ufficio del veterinario cantonale, sul Regolamento dei mercati pubblici del bestiame da macello della comunità di interesse mercati pubblici (IGöM) del 01.01.2016 e sulle Istruzioni per i mercati ovini della Proviande del 10.10.2016.

2. Attuazione

La Commissione, in collaborazione con la Proviande, allestisce e pubblica il programma dei mercati da essa organizzati per il bestiame ovino e caprino; stabilisce inoltre le condizioni di ammissione, l'ammontare e il diritto ai contributi cantonali di smercio, nonché i termini di iscrizione.

Essa informa periodicamente sull'andamento dei mercati: il suo organo ufficiale è l'Agricoltore Ticinese".

La Commissione organizza pure un controllo inerente il traffico degli animali, i mezzi di trasporto e i requisiti sanitari sulla base delle Disposizioni citate all'art. 1.

3. Mercati

I mercati sono aperti a tutte le aziende agricole detentrici di bestiame. Sui mercati sono ammessi ovini e caprini da reddito e da macello di tutte le razze e incroci, sani e non infortunati, in possesso del certificato d'accompagnamento, muniti di marche auricolari e conformi alle condizioni stabilite dal presente Regolamento e dalle disposizioni della Proviande.

4. Recapito CMBT

La sede della Commissione è presso il domicilio della segretaria.

5. Iscrizione ai mercati

L'iscrizione ai mercati è obbligatoria per tutti gli ovini e i caprini da sottoporre alla classificazione neutra della Proviande. L'iscrizione deve avvenire tramite l'apposito formulario oppure telefonicamente o tramite email entro i termini stabiliti nei programmi di mercato.

Per gli ovini e i caprini iscritti e non presentati può essere addebitata al proprietario una partecipazione ai costi organizzativi.

Nel caso di un'iscrizione tardiva, la Commissione può rifiutare l'iscrizione.

La Commissione può stabilire un numero massimo di ovini per ogni mercato comunicandolo per tempo sull'Agricoltore ticinese.

6. Organizzazione delle piazze mercati

Le piazze dei mercati sono quelle riconosciute di comune accordo tra la Proviande e la Commissione e che sono indicate nel programma annuale.

Esse devono avere la necessaria capienza in rapporto agli animali iscritti e le infrastrutture adatte.

La Commissione mercati, secondo le disposizioni della IGöM, ha ogni competenza e responsabilità nell'organizzazione dei mercati ad eccezione degli aspetti logistici, della tassazione e dell'asta.

I periti della Proviande sono tenuti a collaborare con il personale della Commissione in particolare per la valutazione dello stato sanitario degli animali nonché per il controllo delle marche auricolari e dei certificati di accompagnamento.

7. Trasporti

Il trasporto degli ovini e dei caprini è a carico dei rispettivi proprietari.

I veicoli devono essere conformi alle prescrizioni generali sul trasporto di animali dell'Associazione svizzera dei veterinari cantonali.

8. Scarico, carico e accompagnamento degli animali

Ad eccezione della piazza di Cresciano (vedi art. 9) gli animali possono essere scaricati soltanto a partire da un'ora prima dell'inizio del mercato.

I proprietari degli ovini devono collaborare con i periti della Proviande nell'accompagnamento degli animali alla pesa. Entro due ore dal termine del mercato, tutti gli animali devono aver lasciato la piazza mercati.

9. Disposizioni particolari riguardanti la piazza mercati di Cresciano

Gli animali possono essere scaricati soltanto a partire da mezz'ora prima dell'inizio del mercato.

I trasportatori devono attenersi alle indicazioni date dalla segretaria della CMBT in merito all'orario di arrivo e di scarico degli animali.

Lo scarico e il carico degli animali deve avvenire all'interno del recinto del mercato.

Il piazzale davanti al macello è destinato alle manovre degli autoveicoli e alla loro sosta per il carico degli animali.

Il posteggio di autoveicoli è vietato.

Gli autocarri e i veicoli con rimorchio devono essere posteggiati lungo la strada comunale, soltanto sul lato fiume.

Il transito lungo la strada deve in ogni caso sempre essere assicurato.

10. Certificati di accompagnamento

Il certificato di accompagnamento deve essere completato in ogni sua parte, compresa la durata del trasporto, datato e firmato. Al certificato deve essere allegato l'elenco degli animali.

11. Valutazione, asta

I caprini e gli ovini condotti sui mercati sono classificati dai periti della Proviande i quali organizzano pure l'asta pubblica. Il prezzo base dell'asta è fissato dalla Proviande. La partecipazione all'asta è obbligatoria per i caprini e gli ovini che beneficiano del contributo di smercio (art. 12).

La riservazione di un animale da parte di un acquirente prima dell'asta è proibita.

Gli allevatori non hanno il diritto di fare delle offerte durante l'asta dei propri animali. La stessa regola vale per chi aiuta nello scarico e nella presentazione degli animali all'asta.

In assenza di un acquirente, il bestiame da macello che soddisfa le esigenze della Proviande può essere ripreso e smerciato dalla stessa (vedi regolamento interno per lo smercio della Proviande).

Un proprietario può rinunciare a vendere i propri animali se non è soddisfatto del prezzo raggiunto durante dell'asta.

12. Contributi di smercio

Hanno diritto al contributo i caprini e gli ovini i cui proprietari sono domiciliati in Ticino.

Ogni animale ha diritto ad un unico contributo nel corso della sua vita.

Nell'ambito del credito quadro concesso dal Cantone in favore dello smercio del bestiame e tenuto conto della situazione del mercato, la Commissione fissa i contributi per i caprini e gli ovini, ritenuto un massimo di Fr. 14.-/capo.

La Commissione può inoltre:

- a) limitare il numero di capi per azienda agricola a beneficio del contribuuto;
- b) instaurare un contribuuto decrescente, a seconda del numero di capi presentati per azienda.

I contributi sono versati alle aziende agricole direttamente dalla Commissione sulla base dei dati che figurano sul protocollo Proviande, se i caprini e gli ovini:

- a) sono annunciati entro i termini stabiliti;
- b) sono accompagnati dal certificato di iscrizione completo;
- c) soddisfano i requisiti qualitativi posti dalla Proviande;
- d) sono sani e non infortunati.

13. Diniego del contribuuto

Il contribuuto è rifiutato ai caprini e agli ovini che:

- a) non sono di proprietà dell'azienda agricola da almeno tre mesi;
- b) non ossequiano le condizioni dell'art. 12;
- c) sono venduti senza la mediazione della Proviande.

14. Assicurazioni

La Commissione è assicurata contro eventuali danni causati a persone o cose da parte del proprio personale nell'esercizio dei mercati da essa organizzati. Ogni allevatore e ogni acquirente è responsabile di eventuali danni causati a persone o cose dagli animali che vengono a trovarsi sotto la propria sorveglianza.

15. Trattenute

La tassa di Fr. 2.-/ capo a favore dell'Unione contadini ticinesi e il contribuuto per la promozione vendita sono trattenuti dalla Proviande direttamente sui mercati, al rilascio del protocollo.

16. Esclusione dai mercati

La Commissione esclude dal mercato i caprini e gli ovini delle aziende agricole che non si attengono alle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

I caprini e gli ovini malati o feriti vengono esclusi dal mercato (vedi disposizioni emanate il 21 marzo 2011 dall'Ufficio del veterinario cantonale).

In particolare non vengono accettati gli ovini con manifesti sintomi di rogna o zoppina.

Pure esclusi gli animali trattati con medicinali il cui termine di attesa non sia ancora scaduto.

Nei casi gravi e/o di recidiva, la Commissione informa il veterinario cantonale.

17. Responsabilità del venditore

Nel caso in cui la carne di un ovino macellato entro 7 giorni risultasse non atta al consumo, la Commissione diminuirà l'importo da versare al venditore pari ad una cifra corrispondente al valore del animale, sulla base del certificato dell'ispettore delle carni.

18. Rimedi

La Commissione ha la facoltà di richiamare e perseguire tutti coloro che intenzionalmente o per negligenza agiscono in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.

L'azienda agricola è tenuta a restituire i contributi indebitamente percepiti.



19. Ricorso

Contro le decisioni della Commissione è data facoltà di ricorso al Consiglio Direttivo UCT entro quindici giorni.


20. Abrogazione e sostituzione

Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento del 08.11.1994 e successive modifiche.

COMMISSIONE MERCATI BESTIAME TICINO (CMBT)

Il Presidente:

La Segretaria:



Armando Donati

Eliane Jemini

Castro, 31 ottobre 2018